

R.G.L. 5526/2014

consumare le proprie ferie obbligatoriamente durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche.

La difesa ricorrente non poneva in discussione la legittimità di tali norme, né sotto il punto di vista costituzionale né comunitario, ma si limitava a rilevare che la loro corretta applicazione comportava che la disciplina invocata dal Ministero avrebbe dispiegato i suoi effetti soltanto a partire dall'anno scolastico successivo.

1) Riepilogo della normativa in materia.

Occorre prendere in esame la normativa legale e contrattuale che si è succeduta nel caso di specie al fine di prendere posizione in merito alla questione oggetto di giudizio.

L'articolo 19 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009, all'epoca in vigore, prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono disciplinate dalle medesime disposizioni relative al personale in ruolo, salvo le eccezioni previste nello stesso articolo: per quanto qui interessa, il comma 2 prevede che *“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.*

Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria¹.

Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.

Il D.L. 95/2012, così come convertito dalla legge 135/2012, ha previsto al suo articolo 5, comma 8, che *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in*

¹ Enfasi aggiunta. Questa norma è stata sottolineata per evidenziarne la differenza con quanto prevede l'articolo 13, comma 9, nel medesimo C.C.N.L. per il personale a tempo indeterminato: *“Le ferie devono essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”*, salvo sei giorni.



R.G.L. 5526/2014

vigore del presente decreto² (...)”.

La legge 228/2012³ è intervenuta sotto due profili nella materia in questione. In primo luogo, ha modificato la norma di legge appena riportata mediante l’inserimento di un periodo che esclude dalla propria area di intervento il personale docente assunto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie oppure fino al termine delle attività scolastiche (*“Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*).

Sotto il secondo profilo, l’articolo 1, comma 54 della stessa legge ha stabilito che *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.; il successivo comma 56 ha poi introdotto la previsione secondo cui *“Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”*”.*

2) Monetizzazione delle ferie non godute.

Per quanto riguarda la spending review, il Ministero ha sostenuto che sulla base di tale legge tutte le ferie residue al 31 dicembre 2012 dovrebbero essere, sostanzialmente, azzerate, poiché la norma in questione escludeva il diritto alla monetizzazione delle stesse.

Tale interpretazione non può essere condivisa. Come sostenuto da parte ricorrente, il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge nel momento in cui il dipendente non ne abbia potuto fruire: nel caso di specie, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (ossia il 30 giugno 2013). È a tale data che occorre far riferimento per vedere se esisteva una norma che impediva di ottenere il pagamento delle ferie non fruito; come già rilevato in precedenza, l’articolo 5, comma 8, della spending review ha cessato di aver efficacia nei confronti del personale tempo determinato delle scuole a partire dal 1 gennaio 2013.

Si deve inoltre rilevare che, azzerando le ferie residue alla data del 31 dicembre, si

² Ossia dal 7 luglio 2012.

³ Entrata in vigore il 1 gennaio 2013.



R.G.L. 5526/2014

impedisce al lavoratore di goderne, prima ancora che di ottenerne il pagamento: non si potrebbe quindi interpretare comunque il divieto del pagamento delle ferie residue come riduzione delle giornate di riposo di cui il dipendente può ancora fruire.

3) Computo delle ferie residue.

Al fine di quantificare le ferie che residuano in capo ai ricorrenti, una volta chiarito che le stesse non possono essere azzerate al 31 dicembre 2012, occorre stabilire quando inizia ad avere efficacia la previsione dell'articolo 1, comma 54, legge 228/2012 che, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 19 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/3009, ha esteso anche ai supplenti l'obbligo di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.

La tesi del Ministero è quella secondo cui tale norma è immediatamente applicabile: conseguentemente, i ricorrenti avrebbero consumato tutti i loro giorni di ferie anche in assenza di loro richiesta in quanto i giorni di sospensione delle lezioni erano superiori alle ferie maturate (come emerge dalla memoria costitutiva e dal prospetto condiviso prodotto all'udienza del 5 marzo 2015).

La tesi di parte ricorrente è invece diversa e si fonda sull'interpretazione dell'articolo 1, comma 56 della medesima legge il quale prevede che *“le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”*: soltanto da questa data, e quindi dall'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, cesserebbe di aver applicazione l'articolo 19 C.C.N.L. 2006/2009.

La tesi proposta dalla difesa attorea appare convincente.

Si deve infatti rilevare che i tre commi in questione costituiscono una disciplina unitaria della materia e sono stati introdotti contemporaneamente dal legislatore; allo stesso modo, la previsione del comma 56 non poteva che riferirsi al già menzionato articolo 19 C.C.N.L. comparto scuola, essendo questa l'unica norma contrattuale che si occupa degli aspetti disciplinati dalla nuova legge.

Di conseguenza, il cambio di disciplina in relazione alle ferie dei supplenti non può essere disgiunto dalla disapplicazione delle norme contrattuali: pertanto, per espressa previsione legislativa, la normativa di cui al comma 54 entra in vigore solo dal momento in cui la precedente previsione del contratto collettivo cessa di avere efficacia.

D'altro canto, l'interpretazione proposta del Ministero convenuto che attribuisce immediata efficacia al comma 54 rende inutile la previsione del secondo periodo del comma 56, in contrasto con i principi generali di esegesi delle norme giuridiche. Infatti, qualora si ritenesse che i supplenti, al pari dei colleghi a tempo indeterminato, avessero



R.G.L. 5526/2014

dovuto godere delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni sin dal 1 gennaio 2013, di fatto l'articolo 19 del C.C.N.L. sarebbe già stato disapplicato a partire da tale data e quindi non si comprenderebbe quale significato attribuire al secondo periodo della norma in questione.

Traendo le conclusioni con riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti, si deve quindi stabilire che sino al termine dell'anno scolastico 2012/2013 la disciplina delle ferie è rimasta quella prevista dall'articolo 19 C.C.N.L. comparto scuola e di conseguenza le ferie da loro maturate non possono essere decurtate sulla base dei giorni di sospensione delle lezioni in assenza di una specifica richiesta dei dipendenti.

La disciplina normativa delle ferie dei supplenti per effetto della successione delle norme indicate può essere quindi così riassunta:

- fino al 7 luglio 2012 le ferie erano regolate soltanto dalla normativa contrattuale;
- dal 7 luglio al 31 dicembre 2012 entra in vigore la c.d. spending review che impedisce il pagamento delle ferie residue;
- dal 1 gennaio 2013 la spending review non è più applicabile al personale supplente della scuola;
- dal 1 settembre 2013 la normativa della legge di stabilità, che impone anche al personale a tempo determinato di godere delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.

In conclusione, i lavoratori hanno diritto alla monetizzazione delle ferie in quanto nessuna norma che lo escludeva era vigente alla fine del loro rapporto di lavoro (30 giugno 2013) e dai giorni di ferie maturati non possono essere sottratte le giornate di sospensione delle lezioni in quanto la fruizione dei riposi, fino al 1 settembre 2013, continua ad essere disciplinata dall'articolo 19 C.C.N.L. comparto scuola.

Le parti hanno concordemente individuato i giorni di ferie residui di cui i ricorrenti chiedono il pagamento secondo il prospetto prodotto all'udienza del 5 marzo 2015 che viene quindi utilizzato ai fini di stabilire gli importi spettanti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

A causa della complessità della controversia si è fissato il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,



R.G.L. 5526/2014

- condanna il Ministero convenuto a pagare a l'importo di € 1.311,94 oltre interessi legali;
- condanna il Ministero convenuto a pagare a l'importo di € 1.400,57 oltre interessi legali;
- condanna il Ministero convenuto a pagare a l'importo di € 972,14 oltre interessi legali;
- condanna il Ministero convenuto a pagare a l'importo di € 1.189,01 oltre interessi legali;
- condanna il Ministero convenuto a pagare a l'importo di € 709,12 oltre interessi legali;
- condanna il Ministero convenuto a pagare a l'importo di € 987,71 oltre interessi legali;
- condanna il Ministero convenuto a pagare a l'importo di € 1.353,81 oltre interessi legali;
- condanna il Ministero convenuto a pagare a l'importo di € 701,16 oltre interessi legali;
- condanna il Ministero convenuto a pagare a l'importo di € 1.178,02 oltre interessi legali;
- condanna il Ministero convenuto a pagare a l'importo di € 982,88 oltre interessi legali;
- condanna il Ministeri convenuto a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 6.000 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato, da distrarsi a favore del legale anticipatario;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

Torino, 24 marzo 2013

Il Giudice
dott. Mauro Mollo

